



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42 dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 107 dell' 1.10.2002, è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalla seguente deliberazione:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007, in vigore dall' 01.11.2007;

INDICE

<i>ART. 1 - FINALITA'</i>	4
<i>ART. 2 - FUNZIONI ED ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</i>	4
<i>ART. 3 - PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</i>	5
<i>ART. 4 - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CORPO</i>	6
<i>ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO</i>	7
<i>ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA PROVINCIALE (COMMISSARI E ISPETTORI)</i>	8
<i>ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI</i>	9
<i>ART. 8 - DIVIETI</i>	9
<i>ART. 9 - DOVERI</i>	9
<i>ART. 10 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO</i>	10
<i>ART. 11 - REGISTRI DI SERVIZIO</i>	10
<i>ART. 12 - UNIFORME</i>	11
<i>ART. 13- NORME INTEGRATIVE</i>	12
<i>ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE</i>	12

ART. 1 - FINALITA'

1 - Il presente Regolamento disciplina la struttura, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale, istituito dalla Provincia di Bologna il 26 aprile 1994 per l'espletamento delle funzioni di polizia nelle materie di propria competenza delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione Emilia - Romagna.

ART. 2 - FUNZIONI ED ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1 - Il Corpo di Polizia coordina e gestisce le attività in materia faunistica ed ittico – venatoria, svolge funzioni di controllo e rilevamento nelle stesse materie. Inoltre, svolge attività di monitoraggio e controllo in materia di ambiente, comprendenti, tra l'altro, le misure dirette ad evitare danni che possono essere arrecati a soggetti e cose nello svolgimento di attività relative a materie di competenza della Provincia ed, in particolare, su quelle concernenti la tutela ambientale, la tutela faunistica, ivi comprese quelle relative agli animali da affezione.

2 - Il Corpo di Polizia provinciale è preposto, in particolare, a:

- a) gestione ittico - venatorie in particolare con operazioni di controllo sulla fauna selvatica e di monitoraggio e prevenzione dei danni;
- b) prestare opera di vigilanza, controllo, assistenza, coordinamento, collaborazione ed esecuzione di interventi gestionali e di iniziative per la tutela della flora, della fauna, compresi gli animali di affezione e dell'ambiente;
- c) curare, relativamente alle attività di competenza la raccolta di notizie, l'accertamento, la rilevazione e la notifica dei verbali;
- d) intervenire, in coordinamento con gli organi competenti, a prestare opere di soccorso in occasione di calamità, disastri e infortuni;
- e) svolgere le funzioni di polizia stradale attribuite dalla legge;¹
- f) svolgere attività di rappresentanza dell'Ente nelle manifestazioni più significative in cui è richiesta la presenza di Gonfalone, ferma restando la presenza del Servizio Ausiliari nelle restanti manifestazioni;²
- g) svolgere l'attività di "autista" per gli Amministratori dell'Ente, assegnando a tali mansioni al massimo una unità.³

¹ Lettera introdotta come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

² Lettera introdotta come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

3 - Il Corpo di Polizia provinciale, nell'ambito delle proprie competenze collabora con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale, su disposizione del Presidente della Provincia, quando, per specifiche operazioni o interventi, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.

4 - Il Corpo di Polizia provinciale può svolgere le proprie attività anche nell'ambito di apposite convenzioni, sottoscritte tra Provincia ed altri Enti e/o Associazioni, in particolare con il volontariato ittico venatorio assumendone il coordinamento.

5 - Le funzioni e attività del Corpo di Polizia Provinciale sono svolte sulla scorta degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Provincia di Bologna.⁴

6 - La Giunta con apposito atto deliberativo, in relazione alle esigenze connesse alle peculiarità socio - economiche del territorio provinciale, potrà formulare appositi indirizzi.

ART. 3 - PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1 - Gli Agenti del "Corpo di Polizia Provinciale", nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:

- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale;
- c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 285 del 30.04.1992;
- d) Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157 dell' 11.2.1992, previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto.

2 - Il Comandante del Corpo, i Vice Comandanti, i Commissari e gli Specialisti di Vigilanza (Ispettori) rivestono la qualifica d'Ufficiale di PG ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale.⁵

³ Lettera introdotta come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

ART. 4 - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

1 - Il Corpo di polizia provinciale è una struttura autonoma, funzionalmente collocata alle dirette dipendenze del Presidente ed è costituita da:

- ✓ Comandante responsabile del Corpo di Polizia Provinciale
- ✓ Uno o più Vice Comandanti
- ✓ Commissari
- ✓ Specialisti di vigilanza (Ispettori);
- ✓ Istruttori agenti;⁶

2 - Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale fa riferimento ad un Dirigente appositamente incaricato dal Presidente della Provincia e che non dovrà in ogni caso coincidere con uno dei Dirigenti responsabili per le materie relative alle funzioni del Corpo di cui all'art. 2.

3 - Al Corpo di Polizia provinciale possono essere assegnate unità lavorative di profilo amministrativo - contabile in numero congruo alle esigenze.

4 - Il Comandante del corpo provvede a rendere operativi i programmi dell'Ente e le direttive impartite dal Presidente della Provincia.⁷

5 - Al Dirigente incaricato vengono attribuite le sole competenze, funzioni e responsabilità che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono in via esclusiva ai dirigenti. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attribuzioni si avvale della collaborazione del Comandante.

6 - Il Vice Comandante, ovvero i Vice Comandanti, svolgono funzioni di collaborazione con il Comandante nel coordinamento del Corpo in ambiti definiti per materia e/o per territorio, assicurandone l'operatività sul territorio medesimo. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di vacanza del posto, ovvero di assenza o di impedimento.

7 - Il Corpo di Polizia provinciale è organizzato ed articolato in:

- ✓ Distaccamenti (comprendenti una o più zone);
- ✓ Ambiti Distrettuali Intercomunali con competenza territoriale;
- ✓ Sezioni Tecniche Progettuali;

⁶ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

✓ Nuclei Operativi Speciali con competenza per materia.⁸

8 - Previa delibera di Giunta, che ne motivi l'opportunità sotto il profilo funzionale e organizzativo, potrà prevedersi un Comandante con qualifica dirigenziale.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO⁹

1 - Il Comandante, sulla base delle direttive del dirigente incaricato, emanate sulla scorta degli indirizzi che il Presidente fissa, provvede:¹⁰

- a) ad organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
- b) a vigilare sulla condotta degli appartenenti al "Corpo di Polizia Provinciale" promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
- c) coordinare le più delicate operazioni inerenti il servizio;¹¹
- d) a mantenere un collegamento continuo con gli addetti al "Corpo di Polizia Provinciale";¹²
- e) curare il mantenimento di relazioni funzionali e operative con l'autorità giudiziaria, con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale;
- f) a programmare l'orario di lavoro;
- g) a coordinare, sotto l'aspetto tecnico - giuridico, l'organizzazione dei Agenti Provinciali, impartendo loro le direttive attraverso i Vice Comandanti, i Commissari, gli "Specialisti di vigilanza" (Ispettori);¹³
- h) a sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi materiale dell'Amministrazione Provinciale in dotazione siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza;
- i) a curare che sia aggiornato il registro di carico delle armi e munizioni degli addetti al "Corpo di Polizia Provinciale" e a controllare che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo le modalità previste all'art. 17 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
- j) il Comandante, nel caso di sua assenza od impedimento, indica il suo sostituto;
- k) il comandante del corpo può, per esigenze di servizio, incaricare uno o più ufficiali o agenti di occuparsi di procedimenti specialistici relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine;¹⁴

⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

⁹ Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

¹⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

¹¹ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

¹² Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

¹³ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

¹⁴ Lettera integrata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

- l) il comandante del corpo, con proprio provvedimento, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, definisce competenze e articolazioni dei distaccamenti, nelle zone, delle sezioni e nuclei specialistici.¹⁵

ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA PROVINCIALE (COMMISSARI E ISPETTORI)¹⁶

1 - I commissari e gli Ispettori svolgono la propria attività presso la sede assegnata dal comandante e possono essere responsabili di distaccamenti/zone/nuclei specialistici/sezioni tecnico progettuali.¹⁷

2 – I Commissari possono:¹⁸

- a) svolgere attività di coordinamento e controllo del personale assegnato;
- b) svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;
- c) predisporre nell'ambito degli obiettivi del corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività.

3 - Gli Specialisti di Vigilanza (Ispettori), nell'ambito della zona/ufficio/nucleo specialistico di competenza:¹⁹

- a) coordinano gli Agenti ed organizzano il servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comandante del Corpo e dalle posizioni sovraordinate;²⁰
- b) assicurano il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie con l'attività degli Agenti Provinciali e l'aggiornamento normativo delle stesse nelle materie di competenza;
- c) partecipano insieme agli Agenti alle operazioni di vigilanza e gestione;²¹
- d) curano, nella propria zona, l'attuazione dei programmi di gestione faunistica utilizzando gli Agenti Provinciali;

4 – Possono essere altresì affidate, da parte del Comandante, agli ufficiali di polizia locale ulteriori compiti di gestione delle attività del corpo quali ad esempio: gestione del parco macchine, sala operativa, vestiario, attrezzature ed armi, formazione.²²

¹⁵ Lettera integrata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

¹⁶ Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

¹⁷ Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

¹⁸ Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

¹⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

²⁰ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

²¹ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI²³

1 - Nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento gli Agenti Provinciali sono obbligati in particolare a:

- a) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia dello Stato e Locali;
- b) redigere, senza ritardo, rapporto sulle violazioni accertate all'Amministrazione Provinciale ed alle Autorità competenti;
- c) fornire, nei limiti delle proprie competenze, le informazioni richieste dai cittadini;
- d) vestire la divisa di rappresentanza o da campagna nelle forme prescritte dal presente Regolamento, custodire gli armamenti, i mezzi e gli strumenti in dotazione curandone la manutenzione ed il perfetto stato d'efficienza;
- e) informare tempestivamente, attraverso gli ufficiali, il Comandante del Corpo dei rapporti inviati all'Autorità Giudiziaria.²⁴

ART. 8 - DIVIETI

1 - Ai componenti del Corpo di Polizia provinciale si applica integralmente il codice di comportamento applicabile ai pubblici dipendenti. In particolare è fatto divieto:

- a) di praticare, secondo la previsione dei commi da 1 a 5 dell'art. 27 della Legge 157/92, l'attività venatoria nell'intero territorio della Provincia, e tale divieto si intende esteso al comandante ed ai vice comandanti;
- b) di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione;
- c) di rilasciare pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio in mancanza di preventiva e specifica autorizzazione.

ART. 9 - DOVERI

1- Gli addetti del Corpo di Polizia provinciale debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal superiore diretto.

²² Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

²³ Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

²⁴ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

2 - Qualora l'ordine impartito sia ritenuto illegittimo l'addetto farà rilevare il fatto a chi lo ha impartito. Se quest'ultimo ribadirà l'ordine per iscritto l'addetto sarà tenuto ad eseguirlo.

3 - Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà all'addetto di grado più elevato, se presente, oppure al più anziano di servizio, decidere in proposito.

4- Il subordinato non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.

ART. 10 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO²⁵

1 -I componenti del Corpo di Polizia provinciale sono muniti di una tessera di riconoscimento e di un distintivo del Corpo.

2 - La tessera di riconoscimento deve contenere i dati identificativi e qualificativi dei soggetti interessati, la denominazione e lo stemma della Provincia con la scritta "Polizia Provinciale".

ART. 11 - REGISTRI DI SERVIZIO²⁶

1 - Ferma restando l'unicità del protocollo provinciale, nell'ufficio del Comando e, ove occorra nelle sedi decentrate, sono tenuti e conservati i seguenti registri, eventualmente ripartiti per materia d'intervento anche con utilizzo delle tecnologie informatiche:

- a) registro dei processi verbali di accertata violazione;
- b) registro degli accertamenti di rilevanza penale;
- c) registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
- d) registro dei rapporti o relazioni di servizio;
- e) registro del materiale sequestrato e dissequestrato;
- f) registro delle esercitazioni al tiro.

²⁵ Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

²⁶ Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

2 - I registri, composti e compilati in modo da non essere manomessi o contraffatti, saranno vidimati e verificati dal Comandante ed assegnati all'Archivio Generale non appena la loro conservazione nell'Ufficio non sia più necessaria.

ART. 12 – UNIFORME²⁷

1 - Il personale del Corpo di Polizia Provinciale in servizio, deve sempre vestire l'uniforme come definita con apposito disciplinare. Particolari e motivate esigenze di lavoro possono consentire, per brevi periodi, l'uso di abiti civili, previa autorizzazione dei Superiori.

2 - L'uniforme deve essere indossata secondo le direttive del Dirigente competente.

3 - E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare parti di vestiario od altri indumenti visibili non contemplati nel disciplinare.

4 - Per il Comandante è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato.²⁸

5 - Gli appartenenti al Corpo devono curare la pulizia della loro divisa ed indossarla con decoro.

6 - L'arma corta in dotazione deve essere sempre portata al fianco, e tenuta in perfetta efficienza d'uso. Nel caso di servizio in abiti civili l'arma può essere portata non in vista.²⁹

7 - L'uniforme di rappresentanza deve essere indossata dal personale del Corpo in modo conforme alle presenti disposizioni del comandante ed in ogni caso la divisa estiva sarà indossata, di norma, dal 12 maggio e quella invernale non più tardi del 12 novembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni.³⁰

8 - E' vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio se non previa autorizzazione.

9 - L'abbigliamento fornito dall'Amministrazione al personale addetto deve essere custodito ed utilizzato dall'interessato in modo diligente in ogni sua parte.

²⁷ Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

²⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

²⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

³⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007

10 - Il disciplinare viene definito dall'Amministrazione secondo le modalità previste con apposito atto interno.

ART. 13- NORME INTEGRATIVE³¹

1 - Sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni stabilite dalla legge 7.3.86 n. 65.

2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE³²

1 - Il presente Regolamento diventa esecutivo il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione.

2 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento del corpo di polizia provinciale di Bologna approvato con deliberazione consiliare n. 107 del 01.10.2002

³¹ Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.

³² Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 11/09/2007.